

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2022, n. 7.

**Legge regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di natura agro-silvo-pastorale per il contenimento della Peste Suina Africana su alcuni Comuni del territorio della Regione Piemonte.**

### **Il Presidente della Giunta Regionale**

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 26 ottobre 1982, n. 30, "Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari";

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218, "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e in particolare l'articolo 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l'approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza e l'articolo 19, comma 1, che dispone che le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

VISTO l'articolo 117, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il Regolamento 2018/1629/UE (e successive modificazioni ed integrazioni) che modifica l'elenco delle malattie figuranti nell'allegato II del Regolamento 2016/429/UE;

VISTO il Regolamento 2018/1882/UE relativo all'applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

VISTA la Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5, "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" che in particolare, sancisce all'articolo 13, comma 5 bis che la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità e all'articolo 28, comma 7, che gli atti adottati dalla Giunta in attuazione della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la Legge medesima e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi;

VISTO il Regolamento delegato 2020/687/UE della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento europeo e del Consiglio circa le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il Regolamento di esecuzione 2021/605/UE della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;

VISTO il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 27 dicembre 2018, n. 950, di approvazione del Piano Regionale per le emergenze di tipo epidemico il quale, facendo riferimento all'analogo Piano nazionale, costituisce l'Unità di Crisi Regionale (UCR);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2021, n. 15-4468, con il quale atto, in attuazione del Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia della Peste Suina Africana, è stato costituito il Nucleo di coordinamento tecnico regionale;

VISTO il Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazione di suini selvatici, rev. n. 2 del 21 aprile 2021;

VISTO il Piano “Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021”;

TENUTO CONTO che il Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) il giorno 7 gennaio 2022 ha confermato la presenza del virus di Peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta nel Comune di Ovada, in Provincia di Alessandria, e il giorno 11 gennaio ha confermato altri due casi in due carcasse rinvenute rispettivamente una nel comune di Fraconalto (AL) a circa 20 km dal primo ritrovamento, e l'altra nel comune di Isola del Cantone (GE);

RILEVATO che, in conseguenza della conferma della presenza del virus PSA di cui al punto precedente, si è insediata l'Unità di Crisi Regionale in data 7 gennaio 2022 ai sensi della D.D. del 27 dicembre 2018, n. 950;

RILEVATO che ai sensi della Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento;

CONSIDERATO che la peste suina africana ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE “normativa in materia di sanità animale” come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

VISTA la Decisione di Esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia, la quale prescrive che:

- l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e

all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;

- l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;

- l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 9383 del 11 gennaio 2022 avente ad oggetto "Peste Suina Africana (PSA). Indicazioni per il divieto delle attività venatorie" con cui si invita la Direzione Agricoltura e Cibo Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità Naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Piemonte all'adozione tempestiva di opportuni provvedimenti finalizzati a disporre il divieto di svolgimento di qualsiasi "attività venatoria" nei territori compresi nella Zona Infetta, nelle more della pubblicazione di apposito dispositivo di istituzione della Zona infetta e del ricorso ad analoghe misure che saranno disposte attraverso l'emananda Ordinanza del Ministro della Salute;

VISTO il Dispositivo Dirigenziale prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMD5-P con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del Regolamento delegato 2020/687/UE;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 12 gennaio 2022, con il quale si vietava svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio dell'intera provincia di Alessandria fino al 31 gennaio 2022;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, con la quale, nella zona stabilita in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1, del Reg. (UE)2020/687, individuata dal dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P dell'11 gennaio 2022 citato in premessa, suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sono vietate ai sensi dell'articolo 65, lettera b) del medesimo Regolamento, le attività venatorie di qualsiasi tipologia. La medesima Ordinanza ha altresì disposto che siano vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali.

VISTA la Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia, la quale, nell'abrogare la precedente Decisione di esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022, ha integrato le aree che devono essere ricomprese nella Zona Infetta in relazione alla PSA, e in particolare prescrive che:

- l'Italia provveda affinché l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;

- l'Italia provveda affinché nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;
- l'Italia provveda affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;

VISTO il Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente ad oggetto "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana", il quale, all'art. 2, comma 1, lett b), dispone che nei territori compresi nell'area di 10 km confinante con la zona infetta, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di Esecuzione 2021/605/UE, le Regioni applicano le seguenti misure: b) regolamentazione dell'attività venatoria e delle altre attività all'aperto di natura agro-silvo-pastorale limitando al massimo il disturbo dei suini selvatici col fine di ridurre la mobilità;

SENTITI l'Unità di Crisi Regionale e il Nucleo di Coordinamento Regionale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

#### ORDINA

fatte salve le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 12 gennaio 2022

che venga fatto divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la Zona Infetta, ed in particolare nei seguenti comuni:

- in provincia di Alessandria: Alessandria, Alice Belcolle, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Carbonara Scrivia, Carentino, Casal Cermelli, Casalnoceto, Casasco, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d'Erro, Castelspina, Cerreto Grue, Denice, Frascaro, Frugarolo, Gamalero, Masio, Merana, Momperone, Monleale, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Oviglio, Paderna, Pontecurone, Ponti, PozzolGroppo, Pozzolo Formigaro, Sarezzano, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Terzo, Tortona, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino;

- in provincia di Asti: Bruno, Bubbio, Calamandrana, Canelli, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Cessole, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Quaranti, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Serole, Sessame, Vaglio Serra, Vesime;

- in provincia di Cuneo: Perletto, Pezzolo Valle Uzzone;

che lo svolgimento delle attività all'aperto di natura agro-silvo-pastorale sia subordinato al parere positivo dei Servizi Veterinari delle A.S.L. competenti sul territorio, in modo da limitare al massimo il disturbo dei suini selvatici col fine di ridurre la mobilità;

che le misure si applichino con decorrenza 24 gennaio 2022 e siano aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Sulla base della valutazione degli esperti, potrà essere valutata l'eventuale estensione della suddetta area di ulteriori 5 km, tenendo altresì conto di eventuali barriere naturali;

che tali misure rimarranno in vigore in relazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque sino al 30 aprile 2022;

di demandare al Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo di dare massima diffusione, anche tramite il sito istituzionale, alle disposizioni del presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010.

p. Alberto Cirio  
Il Vicepresidente  
Fabio Carosso